



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

reg.

del

Settore **Territorio**

Servizio **Edilizia Privata**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL 3° COMMA DELL'ARTICOLO 48 DELLA LEGGE REGIONALE N° 16/08 PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ DA TITOLI EDILIZI RILASCIATI PRIMA DEL 1° SETTEMBRE 1967 E COMPORTANTI VARIAZIONI IN AUMENTO DELLA SUPERFICIE DELLA COSTRUZIONE O DELL'UNITÀ IMMOBILIARE - RETTIFICA ATTO DIRIGENZIALE N° 38 DEL 12 GENNAIO 2009.

Proposta n. 1153

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Dal

al

Sanremo, li

IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n° 38 del 12 gennaio 2009 sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle sanzioni previste dal 3° comma dell'articolo 48 della Legge Regionale n° 16/08 per opere eseguite in difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 1° settembre 1967 e comportanti variazioni in aumento della superficie della costruzione o dell'unità immobiliare;

CONSIDERATO che, come indicato nel riferimento tecnico del Settore Territorio/Servizio Edilizia Privata in data 8 giugno 2009:

- il suddetto provvedimento dirigenziale stabiliva altresì che, in applicazione del 5° comma del precitato art. 48, la sanzione pari alla maggiore somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione fosse determinata applicando l'indennità risarcitoria prevista dalla speciale normativa del cosiddetto condono edilizio, indicando nel 6% della rendita catastale il parametro di calcolo da applicarsi;
- tale indicazione non è corretta dal momento che il Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali in data 26 settembre 1997 che costituisce la normativa applicabile nella fattispecie, stabilisce che il profitto sia pari, in via ordinaria, al 3% del valore d'estimo dell'unità immobiliare;
- le amministrazioni competenti (cioè i Comuni a ciò delegati dalla normativa regionale) possono determinare l'incremento della predetta aliquota in misura variabile tra il 100% ed il 25% a seconda della tipologia dell'abuso e della sua conformità o meno alle norme di tutela;

ATTESO che la deliberazione esecutiva del Commissario Straordinario n° 197 dell'11 maggio 2004 ha stabilito – tra l'altro – di non applicare alcun incremento per i condoni presentati ai sensi delle leggi nn. 47/1985 e 724/1994 “anche in relazione al lungo lasso di tempo ormai trascorso dalla realizzazione degli abusi”, riservando l'incremento ai condoni presentati ai sensi della legge n° 326/2003;

EVIDENZIATO che dal momento che le sanzioni in questione si applicano ad opere abusive eseguite prima del 1° settembre 1967, si ritiene più coerente, in riferimento alle indicazioni contenute nella suddetta deliberazione C.S. n° 197/2004, limitare al 3% del valore di estimo catastale la determinazione del profitto conseguito, comunque con un importo minimo di € 516,00;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di dover procedere alla rettifica del punto 2 del dispositivo della precitata determinazione dirigenziale n° 38 del 12 gennaio 2009 come dettagliatamente specificato nel dispositivo del presente atto dirigenziale;

RICHIAMATE la deliberazione C.S. n° 107 del 20 marzo 2009 di approvazione del bilancio di previsione anno 2009 e del bilancio pluriennale 2009/2011, nonché la deliberazione C.S. n° 114 del 23 marzo 2009 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2009;

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- 1) di rettificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il punto 2 del dispositivo della precitata determinazione dirigenziale n° 38 del 12 gennaio 2009 sostituendo le parole “..... l'indennità risarcitoria sia pari al 6% della rendita catastale, così come stabilito” con le parole “..... l'indennità risarcitoria sia al pari al 3% della rendita catastale, con un importo minimo di € 516,00, così come stabilito”;
- 2) di dare atto, inoltre, che la precitata determinazione dirigenziale rimane invariata in ogni altra sua parte del dispositivo;
- 3) di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO
Ing. Alberto LOCATELLI